



(Provincia di Carbonia-Iglesias)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

INDICE

Titolo I

PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito d'applicazione ed esclusioni

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Detenzione di animali
- Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere degli animali
- Art. 9 - Animali randagi
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 - Abbandono di animali
- Art. 12 - Avvelenamento di animali
- Art. 13 - Attraversamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- Art. 17 - Vendita ed esposizione di animali
- Art. 18 - Accoppiamento e riproduzione
- Art. 19 - Pet therapy

Titolo IV

CANI

- Art. 20 - Attività motorie e rapporti sociali
- Art. 21 - Anagrafe canina regionale: obblighi dei proprietari e detentori
- Art. 22 - Detenzione dei cani
- Art. 23 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 24 - Canili privati: numerosità e standard dimensionali
- Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 26 - Guinzagli e museruole
- Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 28 - Accesso negli esercizi e uffici pubblici
- Art. 29 - Esibizione di documenti
- Art. 30 - Tutela dall'aggressività esaltata dei cani
- Art. 31 - Catture e prelievi di cani randagi
- Art. 32 - Reintroduzione in ambiente di cani randagi

Titolo V

GATTI

- Art. 33 - Definizioni
- Art. 34 - Proprietà dei gatti liberi
- Art. 35 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale
- Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- Art. 37 - Colonie feline
- Art. 38 - Detenzione dei gatti di proprietà

Titolo VI

RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 39 - Conigli
- Art. 40 - Furetti
- Art. 41 - Piccoli roditori

Titolo VII

VOLATILI

- Art. 42 - Detenzione di volatili
- Art. 43 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 44 - Della popolazione di Columbia livia var. domestica

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI

- Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 - Sanzioni
- Art. 47 - Definizione delle sanzioni
- Art. 48 - Vigilanza
- Art. 49 - Inumazione di animali
- Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 51 - Norme transitorie

Titolo I **PRINCIPI**

Art. 1 **(Profili istituzionali)**

1. Il Comune di Carbonia, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi in materia, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ecosistema territoriale, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il Comune di Carbonia riconosce a tutte le specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La città di Carbonia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli e indifese.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel proprio territorio.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune di Carbonia è attiva nel campo della protezione animalista, attraverso l'interfaccia dell'Ufficio Polizia Ambientale del Comando di Polizia Municipale, per attuare una tutela degli animali e dell'ambiente. L'Ufficio rappresenta un costante riferimento per i cittadini, fungendo da centro permanente di coordinamento comunale per poter affrontare più agevolmente e con successo tutte le problematiche relative agli animali da affezione presenti sul territorio comunale e favorire, allo stesso tempo, il benessere degli animali, la corretta convivenza tra animali e cittadini e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 2 **(Valori etici e culturali)**

1. Il Comune di Carbonia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui e nella piena osservanza delle regole di civile convivenza e di igiene e decoro dell'abitato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Carbonia opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e, specificamente, in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Carbonia valorizza la tradizione e la cultura animalista della città e incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3
(Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*”, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4
(Tutela degli animali)

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in applicazione dei principi dettati dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 “*Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo*” e dalla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e s.m.i. “*Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina*”, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna i maltrattamenti e gli atti di crudeltà contro di essi, favorisce iniziative di responsabilizzazione dei cittadini che mirino a scoraggiare gli abbandoni e a incentivare le sterilizzazioni.
3. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5
(Definizioni)

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica, inoltre, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle vigenti leggi statali e regionali, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello stato, come specificato dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. E' proprietario di un animale colui che possiede la facoltà giuridica di disporre in modo pieno ed esclusivo dell'animale. Viene definito proprietario di un cane colui che risulti intestatario del documento di iscrizione anagrafica dell'animale di cui al successivo articolo 21.

4. Si definisce detentore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, accetti di occuparsi di un animale non di sua proprietà, mentre è accompagnatore colui che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche solo temporanea, uno o più animali durante il loro transito o permanenza in un'area pubblica.

5. Per area pubblica si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini, incluse le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio.

Art. 6 **(Ambito d'applicazione ed esclusioni)**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Carbonia.

2. Le norme previste dal successivo Titolo III devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;

b) alle attività di studio e sperimentazione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;

c) agli animali di allevamento per le alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali riguardanti, in particolare, l'esercizio della caccia e della pesca;

d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;

e) all'attività circense, regolata dalla normativa Cites.

Titolo III **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 7 **(Detenzione di animali)**

1. Chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

2. Gli animali, di proprietà od a qualsiasi titolo detenuti, devono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono accudirli e alimentarli secondo specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito dall'art. 727, comma 2 c.p.
6. Chiunque abbia la custodia, anche temporanea, di animali provvede alla pulizia giornaliera dei luoghi ove gli stessi animali vengono custoditi, con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento delle deiezioni con mezzi idonei atti ad evitare il disagio causato da odore e presenza insetti.
7. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un animale adotta tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.
8. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 8 (Maltrattamento e mancato benessere degli animali)

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le disposizioni di legge vigenti. Oltre alla fattispecie punite dall'art. 544-ter del Codice penale, è vietata la sottoposizione dell'animale a percosse, calci e altre punizioni corporali, anche se non produttive di lesioni. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un riparo idoneo a garantire adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni d' impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato detenere animali in gabbia a eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti e poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche. inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle autovetture privandoli, in tal modo, del ricambio d'aria necessario.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
15. E' vietato lasciare animali esposti al sole all'interno di automezzi anche per brevi periodi, ad eccezione di quelli coibentati e muniti di idoneo impianto di ventilazione forzata, la detenzione in

veicoli con almeno due finestrini semiaperti è consentito per non più di mezz'ora.

16. E' vietato mettere gatti alla catena e portarli al guinzaglio al collo.

17. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.

18. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

19. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 9 (Animali randagi)

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla Legge nazionale n. 281/91 e alla Legge regionale n. 21/94 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge nazionale n. 281/91 e dalla Legge regionale n. 21/94, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato.

3. E' fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, da eventuali sporcizie, dopo aver nutrito animali randagi.

Art. 10 (Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona)

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 (Abbandono di animali)

1. L'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito ai sensi dell'art. 727, comma 1 del Codice penale. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione negli habitat d'origine degli animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 (Avvelenamento di animali)

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma,

su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, quando possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13

(Attraversamento di animali)

1. Nelle zone caratterizzate dalla presenza costante di animali, in prossimità di zone pascolative, in siti dove è presente un considerevole numero di randagi o di fauna protetta, al fine di garantire la sicurezza di tali animali e delle persone, dovrà essere installata apposita cartellonistica per segnalare agli utenti della strada la presenza e l'attraversamento di animali.

Art. 14

(Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico)

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Carbonia, purché siano puliti e privi di parassiti e secondo le modalità previste dai gestori del servizio pubblico.

2. L'animale, in ogni caso, dovrà essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. L'uso del guinzaglio non dovrà essere obbligatorio per i piccoli cani portati in braccio. L'uso della museruola non dovrà essere obbligatorio per i cani che, per conformazione anatomica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 15

(Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati)

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in condizioni di maltrattamento.

2. Gli animali rinvenuti in suddette circostanze sono sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso strutture idonee e in grado di accoglierli.

Art. 16

(Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio)

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in omaggio a titolo di

premio o di vincita di giochi o di scommessa.

2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative condotte a scopo di adozione.

Art. 17

(Vendita ed esposizione di animali)

1. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico nelle vetrine e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. All'interno delle attività commerciali occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione.

2. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti e igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

3. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

4. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

5. Per i roditori, lagomorfi, mustelidi, e volatili e per gli animali acquatici si applicano le disposizioni, relative alle dimensioni delle gabbie, box o acquari di cui al Titolo VI, VII e VIII del presente regolamento.

6. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

Art. 18

(Accoppiamento e riproduzione)

1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale deve considerarne le caratteristiche fisiologiche e comportamentali della specie di appartenenza in modo tale da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante.

2. Il responsabile dell'animale deve attivarsi in modo da evitare gravidanze indesiderate, anche attraverso la sterilizzazione.

3. Sono proibiti accoppiamenti ed incroci tesi ad esaltare le caratteristiche di pericolosità e di aggressività degli animali.

4. E' fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalla normativa comunitaria e nazionale e dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (Cites).

Art. 19
(Pet therapy)

1. Il Comune di Carbonia promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito abilitazione confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione al comune che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichiche, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisico temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programma di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Titolo IV
CANI

Art. 20
(Attività motorie e rapporti sociali)

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, in casa e all'esterno.
2. I cani tenuti in appartamento devono effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono effettuare congrue uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie superiore al minimo richiesto dal successivo articolo 24.

Art. 21
(Anagrafe canina regionale: obblighi dei proprietari e detentori)

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, sono obbligati a chiedere l'iscrizione del loro animale nella

banca dati dell'anagrafe canina istituita con Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, presso i Servizi Veterinari di ciascuna ASL, entro dieci (10) giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale, contestualmente alla sua identificazione mediante inoculazione di microprocessore sottocutaneo. Potrà essere ritardata, in caso di comprovate necessità sanitarie e sotto stretta vigilanza dei Dirigenti Veterinari della ASL 7, l'identificazione dei cuccioli fino al completamento dei piani vaccinali e, comunque, entro i tre mesi di vita, sulla scorta delle considerazioni contenute nella Direttiva regionale.

2. I commercianti e gli allevatori sono obbligati all'identificazione e registrazione dei cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi.

3. Al proprietario, all'atto dell'iscrizione dell'animale presso la banca dati regionale, verrà rilasciato il documento di identificazione del cane che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti, così come meglio specificato nel successivo articolo 29.

4. Il proprietario o detentore, inoltre, è obbligato a segnalare al Servizio Veterinario della ASL i seguenti eventi:

- a) furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (non oltre le 48 ore), con conferma scritta entro quindici (15) giorni dall'evento;
- b) morte: notifica scritta entro quindici (15) giorni dall'evento;
- c) mutamenti di residenza: entro trenta (30) giorni dall'evento. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica;
- d) cessione della proprietà: entro quindici (15) giorni dall'evento. La comunicazione è effettuata, a cura del proprietario cedente, alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica.

5. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,93 ad Euro 516,45 in base alla disposizione della L. R. 21 del 1994.

Art. 22 (Detenzione dei cani)

1. In tema di detenzione, custodia e protezione degli animali d'affezione si rimanda in generale a quanto stabilito dalla Legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e si ribadisce che il "trattamento adeguato alla specie", così come meglio dettagliato dalla Direttiva Regionale in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione (Delibera G.R. n. 17/39 del 27.4.2010), comprende il soddisfacimento dei bisogni alimentari e di riparo dalle intemperie, adeguate condizioni igienico-sanitarie e libertà di movimento.

2. E' fatto obbligo di custodire i cani all'interno delle proprietà private in modo da non arrecare nocumento ad altri animali, persone o cose. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello di avvertimento circa la presenza dei cani.

3. E' fatto divieto di detenere cani in spazi angusti e in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto, chiuso almeno nei tre lati e basamento rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dal sole diretto; non dovrà, infine, essere umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'ambiente. Il box dovrà essere riparato da venti dominanti.

4. Nei luoghi di detenzione e custodia degli animali dovranno essere garantite condizioni igieniche e ambientali tali da non pregiudicare né la salute degli stessi animali, né l'igiene delle persone, mediante

operazioni giornaliere di pulizia che dovranno essere ripetute secondo necessità.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di adoperarsi attivamente affinché i cani non siano causa di disturbo della pubblica quiete con guaiti, abbaì, latrati e ululati lamentosi, continui ed insistenti. In tal senso i proprietari o detentori avranno cura di garantire all'animale il contatto umano, soprattutto evitando di lasciare troppo a lungo gli animali in ambienti privi di stimoli tali da indurre comportamenti anomali o ripetitivi per effetto di fenomeni di stress o ansia di separazione.

Art. 23 (Detenzione a catena)

1. La detenzione a catena è permessa solo nei casi in cui non sia effettivamente possibile la detenzione in recinto o box o in libertà nel luogo di proprietà del possessore. La detenzione di animali a catena o comunque legati non può protrarsi per periodi superiori a otto ore continuative giornaliere. La catena o altro dispositivo simile deve essere di almeno metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri. L'area interessata deve essere mantenuta pulita, sgombra da impedimenti ai movimenti dell'animale, non deve esserci ristagno delle acque. Il peso della catena deve essere contenuto e rapportato alla taglia ed all'età dell'animale: la catena deve avere una robustezza adeguata e deve possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. Essa deve consentire all'animale di raggiungere un riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. Nell'area interessata deve essere sempre presente acqua pulita in quantità sufficiente alle necessità giornaliere dell'animale.

Art. 24 (Canili privati: numerosità e standard dimensionali)

1. In applicazione della Direttiva Regionale di cui alla Deliberazione di Giunta n. 17/39 del 27.04.2010 e in osservanza delle specifiche indicazioni tecniche dell'art. 15.2, la detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti fino a un massimo di cinque (5) è considerata a titolo personale e non soggetta a specifiche autorizzazioni sanitarie.

2. La detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a cinque (5) e inferiore a trenta (30) deve essere comunicata al Servizio Veterinario dell'ASL e all'Ufficio Polizia Ambientale, specificando la localizzazione del sito di detenzione dei cani, le modalità di detenzione e gli accorgimenti sanitari (disinfezioni ecc.) adottati in modo che le autorità sanitarie abbiano la possibilità di condurre sopralluoghi ispettivi e impartire eventuali prescrizioni.

3. La struttura ospitante un numero superiore a trenta (30) cani adulti è soggetta ad autorizzazione sanitaria secondo le disposizioni di legge vigenti.

4. Al fine del benessere animale sono applicate anche ai canili privati (box chiusi, recinzioni, ecc.) le prescrizioni minime previste per i canili pubblici dal D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 “*Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della Legge regionale 1 agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo*”, secondo i seguenti standard minimi delle superfici utilizzabili:

- a) peso cane fino a Kg. 6: superficie minima riparo mq. 1, superficie minima scoperta mq. 1 (superficie totale minima mq. 2);
- b) peso cane da Kg. 6 a Kg. 10: superficie minima riparo mq. 1, superficie minima scoperta mq. 1,4 (superficie totale minima mq. 3);
- c) peso cane da Kg. 10 a Kg. 30: superficie minima riparo mq. 1,5, superficie minima scoperta mq. 2 (superficie totale minima mq. 3,5);
- d) peso cane oltre Kg. 30: superficie minima riparo metri quadri 2, superficie minima scoperta

mq. 2 (superficie totale minima mq. 4).

Art. 25

(Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi a eccezione di quelle zone destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati dall'Amministrazione comunale, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, cosiddette "aree di sgambamento cani", in cui gli animali potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori in modo da non provocare danni a persone, animali o cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 27.

Art. 26

(Guinzagli e museruole)

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Salute con Ordinanza 03 marzo 2009, gli accompagnatori dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico - che non siano quelle individuate dall'Amministrazione comunale - sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, per esempio nelle aree pubbliche ad alta concentrazione di folla, o su apposita richiesta delle Autorità competenti.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani posti a guardia e conduzione di greggi e mandrie e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Ai cani a rischio di aggressività non controllata e/o inseriti nel registro di cui all'art. 3, c. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03 marzo 2009, che vengano condotti in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, devono sempre essere applicati sia il guinzaglio che la museruola.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di affidare i cani esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

Art. 27

(Obbligo di raccolta degli escrementi)

1. E' fatto obbligo a chiunque conduca cani di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. Tutti i proprietari di cani e/o chiunque li accompagni quando sono condotti in spazi pubblici devono:
 - a) essere muniti al seguito di apposita attrezzatura idonea per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;

b) raccogliere interamente e immediatamente le deiezioni lasciate sugli spazi pubblici dai loro animali, riporle in un sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositarle negli appositi contenitori comunali o smaltiti presso la propria abitazione, secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani.

4. Da tale obbligo sono esentati le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 28

(Accesso negli esercizi e uffici pubblici)

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore, alle condizioni previste dal comma 3 del presente articolo, hanno libero accesso salvo documentate motivazioni di carattere igienico-sanitario comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello di divieto esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta alla Polizia Ambientale del Comando di Polizia Municipale.

Tale divieto non può essere in ogni caso applicato ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, non vedenti o ipovedenti.

2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici, nei cimiteri i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola a eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio.

4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 29

(Esibizione di documenti)

1. Il possessore o detentore a qualsiasi titolo di un cane dovrà esibire originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e l'avvenuta inoculazione di microchip su richiesta degli addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo 48.

2. In caso di impossibilità all'esibizione del documento al momento dell'accertamento degli addetti alla vigilanza, il possessore o detentore del cane dovrà provvedere alla presentazione del documento richiesto entro il termine massimo di 5 giorni presso gli Uffici dell'Autorità richiedente.

Art. 30

(Tutela dall'aggressività esaltata dei cani)

1. Sono vietati:

a) l'addestramento del cane inteso a esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

b) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, cc. 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376;

c) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia o non finalizzati a scopi curativi così come indicato nell'art. 2, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 3 marzo 2009.

2. In virtù del combinato disposto degli articoli 3, comma 4 e 6 della predetta Ordinanza Ministeriale, i proprietari dei cani ad elevato rischio di aggressività e inseriti nei registri istituiti presso i Servizi Veterinari delle ASL ai sensi dell'art. 3, comma 3 della stessa ordinanza, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 31 (Catture e prelievi di cani randagi)

1. E' fatto divieto a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL 7, di catturare o prelevare dall'ambiente cani randagi, salvo per fini di soccorso immediato.
2. Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare la circostanza alla Polizia Municipale che interviene tramite il Servizio Veterinario della ASL 7.
3. Anche nel caso in cui s'intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l'interessato dovrà presentare al Comune di Carbonia apposita richiesta di adozione che potrà avvenire previa verifica dell'identificazione e registrazione in banca dati regionale del cane.
4. L'identificazione dei cani vaganti non identificati deve avvenire contestualmente alla cattura o non appena possibile nel canile sanitario di primo ricovero, il quale deve essere localizzato nell'ambito della ASL 7. La conseguente iscrizione in anagrafe deve avvenire a nome del Comune nel quale è avvenuta la cattura o il prelievo nel territorio.
5. In caso di urgenze caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali, il Servizio Veterinario della ASL 7 potrà anche intervenire, in assenza di specifica richiesta del Comando di Polizia Municipale, su segnalazione di altre autorità (Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, etc.).
6. Il Comune di Carbonia declina ogni responsabilità per chi alimenta animali randagi e da essi è aggredito. Coloro che si apprestano ad alimentare i cani randagi hanno comunque l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona in cui i cani sono alimentati.

Art. 32 (Reintroduzione in ambiente di cani randagi)

1. In base alla Circolare 14.05.2001, n. 5 del Ministero della salute è stata emanata Ordinanza sindacale n. 156 del 17.09.2008 con la quale è disposta la cattura e sterilizzazione dei cani vaganti, e successiva liberazione nel punto di cattura quale rimedio necessario, ma temporaneo per evitare il dilagare del fenomeno del randagismo, istituendo di fatto il cane di quartiere.
2. Per cane di quartiere deve intendersi quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui persone residenti (referenti) dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Non tutti i cani possono essere liberati in ambiente, anche se sterilizzati. La liberazione in ambiente deve essere evitata quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - cani di taglia grossa (oltre 30 kg);
 - cani aggressivi o che inseguono persone o mezzi (rischi di cagionare incidenti stradali),
 - scarsa ricettività ambientale (parchi naturali, vicinanza con aziende zootecniche, ecc.);
 - bassa accettazione da parte dei cittadini (lamentele, denunce);degrado urbano accentuato.
4. Le condizioni precedenti devono essere contestualizzate alla situazione locale dalla Polizia Municipale; la decisione deve essere presa caso per caso, avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi.

4. Il Comando di Polizia Municipale si doterà di un registro riportante: razza del cane, data della cattura del cane, luogo di cattura, data di sterilizzazione, estremi anagrafici, data di liberazione, sito di liberazione, nome del referente. In assenza di referente rionale, le Associazioni animaliste di volontariato locali potranno farsi carico del mantenimento in loco del cane liberato.

5. Per evitare di catturare più volte lo stesso cane, ai cani liberati deve essere applicato un collare, possibilmente in materiale plastico o comunque resistente all'acqua, colorato e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero d'identificazione e il logo del Comune di Carbonia.

6. Le reintroduzioni devono essere comunicate alla ASL, specificando l'identificazione dei cani liberati e i corrispondenti siti di liberazione.

Titolo V **GATTI**

Art. 33 **(Definizioni)**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente nel territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge nazionale n. 281/1991 e dalla Legge Regionale n. 21/1994 è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo).

1. Per "gatto libero" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia" e viene anche detto "tutore di colonie feline".

Art. 34 **(Proprietà dei gatti liberi)**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Carbonia.

Art. 35 **(Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale)**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e in base alla normativa vigente, alla cattura, cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata direttamente dai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale o dalle Associazioni di volontariato che accudiscono le colonie, nell'ambito delle attività concordate dal Comune di Carbonia e dalla ASL.

3. E' vietato il prelievo dei gatti liberi dal loro habitat non finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari.

Art. 36
(Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e)

1. Il Comune di Carbonia riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. I/le gattai/e hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona in cui i gatti sono alimentati.

Art. 37
(Colonie feline)

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Carbonia che, nel caso di episodi di maltrattamento, ha la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.
2. Le colonie feline presenti nel territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con le Associazioni e i singoli cittadini volontari. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Al fine di impedire un eccessivo incremento numerico dei felini il Comune concorda con il Servizio Veterinario appositi interventi predisposti, nell'ambito del piano annuale di sterilizzazione di cui al D.P.G.R. 1/99, dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente unità dell'ASL 7 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 38
(Detenzione dei gatti di proprietà)

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo VI
RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 39
(Conigli)

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido e

assorbente.

2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale.

3. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.

Art. 40 (Furetti)

1. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq., con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

Art. 41 (Piccoli roditori)

1. Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq., con un'altezza minima di 30 cm., fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.

2. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 mc., con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Titolo VII VOLATILI

Art. 42 (Detenzione di volatili)

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

Art. 43 (Dimensioni delle gabbie)

1. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. A tal fine, sono individuate le dimensioni minime delle gabbie che accolgono gli animali:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a cinque volte l'apertura alare della specie di

maggiori dimensioni ivi detenuta;

b) per ogni esemplare in aumento le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere collocati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 44

(Della popolazione di Columbia livia var. domestica)

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 45

(Dimensioni e caratteristiche degli acquari)

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della misura risultante dalla somma delle lunghezze degli animali ospitati e, in ogni caso, non dovrà mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia di abbandono, maltrattamento e malgoverno di animali, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, con l'eccezione delle varianti previste al successivo articolo 47.

Art. 47
(Definizione delle sanzioni)

1. La violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689. La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo gli importi stabiliti dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 48
(Vigilanza)

1. Sono incaricati della vigilanza sulla applicazione del presente regolamento nonché dell'accertamento e contestazione delle relative infrazioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689: gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria e le Guardie zoofile volontarie ove previsto da specifiche convenzioni con la Città. Nell'attività di accertamento di illeciti gli organi di vigilanza potranno essere supportati dal Servizio Veterinario della ASL n. 7.

Art. 49
(Inumazione di animali)

1. E' consentito l'interro degli animali d'affezione deceduti, in aree di proprietà e previa acquisizione di un certificato medico veterinario che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffuse della specie.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo ha l'obbligo di accertare preventivamente che nel terreno di proprietà individuato non siano presenti falde acquifere onde scongiurare il pericolo d'inquinamento delle stesse.

Art. 50
(Incompatibilità ed abrogazione di norme)

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 51
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.

**TABELLA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

La violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689. La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo gli importi stabiliti dalla tabella.

Pagamento in misura ridotta: ai sensi dell'art. 16 legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento, entro 60 giorni, dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.

Ambito	Violazioni	Sanzione min/max	Misura ridotta
Detenzione degli animali	Art. 7, c. 1, 2, 3, 6, 7,8	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Maltrattamento degli animali	Art. 8, comma da 1 a 20	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Animali randagi	Art. 9, c. 2 e 3	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Fauna selvatica	Art. 10, c. 1	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Tentato avvelenamento	Art. 12, c. 1	da 80,00 Euro a 500,00	160,00 Euro
Accesso degli animali sul trasporto pubblico	Art. 14, c. 2 e 3	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Accesso di animali pericolosi sul trasporto pubblico	Art. 14, c. 4	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Accattonaggio con animali	Art. 15, c. 1	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Offerta di animali in premio	Art. 16, c. 1	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Vendita/esposizione di animali	Art. 17, comma da 1 a 7	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro

Ambito	Violazioni	Sanzione min/max	Misura ridotta
Accoppiamento animali	Art. 18, c. 3 e 4	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Attività motorie dei cani	Art. 20, c. 2 e 3	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Detenzione dei cani	Art. 22, c. 2 e 5	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Detenzione dei cani	Art. 22, c. 3 e 4	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Cani a catena	Art. 23, c. 1	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Dimensioni canili	Art. 24, c. 2	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Dimensioni canili	Art. 24, c. 4	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Accesso ai giardini dei cani	Art. 25, c. 3	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Guinzagli e museruole	Art. 26, c. 1, 3 e 4	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Escrementi dei cani	Art. 27, c. 1 e 3	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Accesso esercizi e uffici pubblici dei cani	Art. 28, da comma 1 e 4	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Esibizione di documenti	Art. 29, c. 2	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Aggressività dei cani	Art. 30, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Cattura dei cani	Art. 31, c. 1, 2, 3 e 6	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Cattura dei gatti	Art. 35, c. 3	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Cura delle colonie	Art. 36, c. 4	da 25,00 Euro a 500,00	50,00 Euro
Colonie feline	Art. 37, c. 4	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Detenzione dei gatti	Art. 38, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro

Ambito	Violazioni	Sanzione min/max	Misura ridotta
Detenzione conigli	Art. 39, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Detenzione furetti	Art. 40, c. 1	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Detenzione piccoli roditori	Art. 41, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Detenzione volatili	Art. 42, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Dimensioni gabbie	Art. 43, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Colombi	Art. 44, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro
Dimensioni acquari	Art. 45, c. 1 e 2	da 50,00 Euro a 500,00	100,00 Euro